



COPIA

Codice fiscale 00384350427

Pratica Edilizia n. 2013/200/SUAP

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
N. 28/SUAP/2013 del 23/10/2013**

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

VISTA la domanda presentata il 12/09/2013, assunta al protocollo al n. 27458, avanzata dalla ditta **F.LLI SIMONETTI S.R.L.** residente in VIA VECCHIA FORNACE, 9 - 60027 OSIMO (AN), **codice fiscale 00434130423** (in qualità di proprietario) tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: ANDREOLI ARCH. FILIBERTO nato a OSIMO (AN) il 09/02/1951 domiciliato in C.SO MAZZINI, 93 - 60027 OSIMO (AN), codice fiscale NDRFBR51B09G157M, RAPONI ARCH. DAVID nato a OSIMO (AN) il 08/01/1965 domiciliato in VIA TRIESTE, 39 - 60124 ANCONA (AN), codice fiscale RPNDVD65A08G157X Provvedimento Autorizzativo Unico per eseguire in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al Foglio 40, Mappale n. 149 - sub.1,2,3,4, ubicato in **VIA MONTEFANESE**, i seguenti lavori:

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. R. N. 22 DELL'8 OTTOBRE 2009 E SS. MM. II. (PIANO CASA) - VARIANTE -

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto Provvedimento Autorizzativo Unico ma che in forza delle mutate condizioni vincolistiche imposte con comunicazione del 03/10/2013 prot. n. 7857 pervenuta al Comune di Osimo in data 08/10/2013 ed acquisita al Protocollo Generale con il n. 30692 del 10/10/2013 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, parte dell'area originariamente oggetto di intervento è sottoposta in via cautelativa alle condizioni stabilite dal comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 42/2004 e sulla scorta di ciò debba essere rivalutata la nuova progettazione;

VISTA la documentazione prodotta in data 15/10/2013 prot. n. 31337;

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui al regolamento approvato con D.P.R. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del responsabile Settore Sportello Unico Attività Produttive in data 16/10/2013;

VISTO l'atto di Consiglio Comunale n. 9 del 09/01/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 22 dell'8/10/2009 "Piano Casa" e successiva modifica con Legge Regionale n. 19 del 21/12/2010;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2011;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000;

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche - prot. n. 7859 del 03/10/2013 di avvio del procedimento di imposizione del vincolo, pervenuta al Comune di Osimo in data 08/10/2013 ed acquisita al Protocollo Generale con il n. 30692 del 10/10/2013;

VISTO il parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche - prot. n. 7902 del 04/10/2013, pervenuto al Comune di Osimo in data 07/10/2013 ed acquisito al Protocollo Generale il 08/10/2013 con il n. 30515;

VISTO il parere ASUR Marche - Area Vasta n. 2 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità pubblica - Ancona - prot. n. 0106560/19/09/2013/ASURAV2/ANSISP/P del 19/09/2013 pervenuto al Comune di Osimo il 20/09/2013 ed acquisito al Protocollo Generale il 23/09/2013 con il n. 28284;

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona - Ufficio Prevenzione Incendi - prot. n. 16687 del 21/10/2013, acquisito al Protocollo Generale del Comune di Osimo il 23/10/2013 con il n. 32224;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

CONSIDERATO altresì che il presente provvedimento costituisce atto abilitativo edilizio;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI GENERALI:

- 1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto così come approvato, di cui un esemplare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento autorizzativo unico, si restituisce debitamente vistato.
- 2) Il presente provvedimento autorizzativo unico viene rilasciato ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 3) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente provvedimento autorizzativo unico.
- 4) Il provvedimento autorizzativo unico ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel provvedimento autorizzativo unico.
- 6) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 7) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dell'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ed assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifici, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.

- 8) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 424, del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca della costruzione.
- 9) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbaizo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.
- 10) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dall'Ente competente.
- 11) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.
- 12) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.
- 13) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituiti, previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino stato delle proprietà comunali interessate.
- 14) Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- 15) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 16) È fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventiva autorizzazione del Comune sulla base di elaborati di progetto all'uopo presentati.
- 17) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del provvedimento autorizzativo unico o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Sportello Unico per l'Edilizia la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, **tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto dove esista.**
- 18) Qualora non siano indicati nella domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico il nominativo e l'indirizzo del direttore dei lavori e del costruttore, il titolare del provvedimento autorizzativo unico è tenuto ugualmente a segnalari per iscritto al Settore Sportello Unico Attività Produttive prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, il titolare del provvedimento autorizzativo unico dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.
- 19) Il titolare del provvedimento autorizzativo unico, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori dovrà dare comunicazione, con deposito presso il Settore Sportello Unico Attività Produttive, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo unico stesso.
- 20) Il titolare del provvedimento autorizzativo unico che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.
- 21) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987 n. 212).
- 22) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modificata alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, alla Provincia di Ancona, Settore VII Assetto del Territorio e Difesa del Suolo.
- 23) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione della Provincia di Ancona, Settore VII Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.
- 24) Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente permesso di costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 25) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi del presente provvedimento autorizzativo unico con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare del provvedimento autorizzativo unico ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.
- 26) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrotermosanitari ed elettrici, tali da renderlo effettivamente agibile.
- 27) **Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo unico o suo successore o avente causa è tenuto alla presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista nell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:**
- 28) L'utilizzo degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o sopraelevazione totale o parziale, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti, è in ogni caso subordinato al rilascio del certificato di agibilità.
- 29) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 DEL 5 DICEMBRE 1987, S.O.) recante: "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - d) alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - e) al D.M. 21 dicembre 1990 n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
 - f) alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991, S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

h) al D.Lgs. n. 494 del 14/8/1996 (G.U. n. 223 del 23/9/96) recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

i) al D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999 (G.U. n. 13 del 18/1/2000) "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Il titolare del provvedimento autorizzativo unico, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Ancona, Settore VII Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture asismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente provvedimento autorizzativo unico. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente provvedimento autorizzativo unico comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni contenute nell'atto deliberativo Giunta Municipale n. 60 del 20/02/2013;
2. Il titolare del Provvedimento dovrà provvedere, su precisa richiesta dell'Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato del fondo stradale della via pubblica prima della richiesta del certificato di agibilità o, in alternativa, prestare apposita cauzione dell'importo complessivo pari al lavoro di ripristino da eseguire;
3. Dovranno essere rispettati i contenuti e le prescrizioni del vigente "Piano del Verde" comunale con tutte le limitazioni ivi previste ed inoltre dovrà essere mantenuto il numero delle piante già previste nell'originario progetto (P.A.U. n. 16/2012);
4. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate nel Piano di utilizzo materiali da scavo approvato con atto dirigenziale n. 001/2013 del 18/05/2013 e successive modifiche n. 002/2013 del 15/06/2013 e n. 003/2013 del 24/06/2013;
5. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni indicate nel parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche prot. n. 7902 del 04/10/2013;
6. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare tutte le seguenti condizioni indicate nel parere espresso dalla ASUR Marche n. 2 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Ancona - del 19/09/2013, prot. n. 0106560/19/09/2013/ASURAV2/ANSISP/P:
 - 1) che le modalità di scarico delle acque e gli impianti di smaltimento delle stesse siano rispondenti a quanto previsto dagli articoli 85, 87, 88 e 89 del Regolamento Edilizio Comunale e dal D.L.vo 152/06 parte 3[^], sez. 2[^], titolo 3° capo III;
 - 2) che venga rispettato quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento Edilizio Comunale;
 - 3) che venga rispettato il D.P.C.M. 08/07/2003 relativamente alle distanze di rispetto dagli elettrodotti;
 - 4) che venga rispettato quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento Edilizio Comunale;
 - 5) il rispetto dell'art. 83 del R.E.C.; il rispetto dell'art. 75 comma 3 del R.E.C.; il rispetto dell'art. 79 comma 4 del R.E.C.;
7. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare la seguente condizione indicate dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario I.A.O.A. relativamente per le parti progettuali esaminate ed in assenza della destinazione d'uso relativamente alla tipologia dell'attività per il settore alimentare:
 - 1) il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento dal Regolamento CEE n. 852/2004, così come stabilito dalla denuncia di Inizio Attività settore alimentare per la registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e DGR n. 2232 del 28/12/2009 - Decreto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2010, in particolare:
 - *dovrà essere indicata, in pianta:*
 - disposizione delle attrezzature,
 - idoneo servizio igienico per gli addetti alla preparazione degli alimenti;
 - postazione ad uso spogliatoio;
 - stoccaggio prodotti della pulizia;
 - rete idrica potabile, calda e fredda dal contatore ai lavandini;
 - *dovrà essere indicata, nella relazione tecnica, le metodiche che verranno utilizzate per garantire la sicurezza alimentare, senza incremento del delta suo rischio:*

- e comunque, la gestione delle procedure operative, dovranno essere dettagliate nel manuale di autocontrollo, redatto secondo i principi dell'HACCP.
 - quanto sopra, in caso di presentazione della NLA, né dovrà essere parte integrante della pianta e della relazione tecnica.
8. Il titolare del Provvedimento dovrà rispettare tutte le condizioni di approvazione del progetto contenute nel parere espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona - Ufficio Prevenzione Incendi - prot. n. 16687 del 21/10/2013.

Dato atto che ai fini del rilascio del presente Provvedimento Autorizzativo Unico, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 ed alle Leggi Regionali n. 22 del 08/10/2009 e n. 19 del 21/12/2010, per quanto riguarda la corresponsione del contributo di costruzione ed alla monetizzazione degli standards, con le modalità di pagamento indicate nei precedenti Provvedimenti Autorizzativi Unici n. 16/SUAP/2012 del 28/11/2012 e n. 10/SUAP/2013 del 07/06/2013 ed alle condizioni dettate dalla Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 20/02/2013

AUTORIZZA


- A) la ditta **F.LLI SIMONETTI S.R.L.** con sede in VIA VECCHIA FORNACE, 9 - 60027 OSIMO (AN), codice fiscale **00434130423** (in qualità di proprietario)
- *ad eseguire* i lavori inerenti il **PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. R. N. 22 DELL'8 OTTOBRE 2009 E SS. MM. II. (PIANO CASA) - VARIANTE -**
- B) la società **COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOC. COOP.** con sede in VIA DEI MERCANTI, 3 - 47122 FORLÌ (FE), codice fiscale **00138950407** (in qualità di utilizzatrice)
- *ad esercitare* nel locale commerciale sito al piano terra l'attività di "Commercio al dettaglio come media struttura di vendita"

fatti salvi i diritti di terzi, per la esecuzione dei lavori di cui trattasi, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, costituito da n. 14 elaborati, che si allega quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze riportate. Ai sensi art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal loro inizio. Decorsi tali termini il provvedimento decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne ricorrano i presupposti, di nuovo provvedimento per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante procedimento autocertificato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440. **L'esercizio delle attività potranno essere avviate solo dopo aver presentata l'attestazione e/o ottenuto l'agibilità e nel rispetto delle normative di settore.**

Dalla Residenza comunale, 23 ottobre 2013

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Ing. Ermanno Frontaloni



NOTA DI RILASCIO	
Il/La sottoscritto/a ALBERTO SIMONETTI	dichiara di accettare e ritirare oggi il
presente Permesso di Costruire.	
Osimo, li 23 10 2013	il/la Ricevente 

Diritti di Segreteria € 200,00 - Ricevuta n. 7255 del 12/09/2013

Responsabile del procedimento: Geom. Fabio Luna

ema/fm